



# Città di Marano di Napoli

Città Metropolitana di Napoli

RENDERE LA PRESENTE  
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

## DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Con i poteri:

- DELLA GIUNTA COMUNALE  
 DEL CONSIGLIO COMUNALE

Originale

Numero 63

Oggetto : Modifiche al Regolamento per la gestione dei procedimenti disciplinari .

L'anno 2017 il giorno 20 del mese di Giugno alle ore 16,00 nella sede Comunale, si è riunita la Commissione Straordinaria nominata con D.P.R. in data 30 dicembre 2016 nelle seguenti persone :

Cognome	Nome	P	A
Reppucci	Antonio	X	
De Caro	M.Lodovica	X	
Greco	Francesco	X	

Constatato il numero legale degli intervenuti;  
Partecipa il Segretario Generale Dr.ssa Maria Ilaria Bruno



# Comune di Marano di Napoli

## Città Metropolitana di Napoli

Su proposta del Dirigente sostituto dell' Area Amministrativa

### PROPOSTA di DELIBERA

#### PREMESSO CHE:

- Con D.Lgs.n.116/2016 è stato introdotto all' art. 55quater del D.lgs.165/01 il comma 3ter recante la fattispecie disciplinare di “ **FALSA ATTESTAZIONE**” della presenza in servizio mediante alterazione dei sistemi di rilevazione della presenza o con altre modalità “**FRAUDOLENTE**”;
- Con il medesimo testo legislativo è stato altresì previsto che nei casi in cui la **FALSA ATTESTAZIONE** della presenza venga accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione, si applica la sospensione cautelare immediata dal servizio senza obbligo di preventiva audizione dell' interessato;

#### CONSIDERATO CHE:

- L' art.1comma 3ter del D.Lgs. 116/2016 nel disciplinare il procedimento a carico del dipendente nei casi di **FALSA ATTESTAZIONE** innanzi citata stabiliva che” Il predetto ufficio procedimenti disciplinari avvia immediatamente il procedimento disciplinare che deve concludersi entro 30 giorni;
- La suddetta regolamentazione procedimentale è stata recepita da questo Comune nel proprio Regolamento di Disciplina dei procedimenti Disciplinari;

#### RILEVATO CHE:

- La versione sopra detta del comma 3ter dell' art. 1 del D.Lgs. 116/16 è stata tuttavia rivisitata a seguito del parere n.864/2016 con cui il Consiglio di Stato ha segnalato al Governo “ La opportunità di integrare la disposizione in esame con la fissazione dei termini di contestazione dell' **ADDEBITO** e di **PREAVVISO** per la convocazione del contraddittorio “;
- **PRESO ATTO** del parere n. 864/2016 del Consiglio di Stato, l' art. 1 co. 3ter del D.Lgs. n.116/2016 è stato modificato nei seguenti termini: . *La sospensione e' disposta dal responsabile della struttura in cui il dipendente lavora o, ove ne venga a conoscenza per primo, dall'ufficio di cui all'articolo 55-bis, comma 4, con provvedimento motivato, in via immediata e comunque entro quarantotto ore dal momento in cui i suddetti soggetti ne sono venuti a conoscenza. La violazione di tale termine non determina la decadenza dall'azione disciplinare ne' l'inefficacia della sospensione cautelare, fatta salva l'eventuale responsabilita' del dipendente cui essa sia imputabile. 3-ter. Con il medesimo provvedimento di sospensione cautelare si procede anche alla contestuale contestazione per iscritto dell'addebito e alla convocazione del dipendente dinanzi all'Ufficio di cui all'articolo 55-bis, comma 4;*

#### RITENUTO CHE:

- Si rende pertanto necessario modificare l' art. 7 comma 6 del Regolamento per la gestione dei procedimenti disciplinari integrato con atto del Commissario Straordinario n.35 del 09.09.2016 rubricato:” **PROCEDURA INFRAZIONI PIU' GRAVI , sostituendo il comma 6 nei seguenti termini:**” *la falsa attestazione della presenza in servizio, accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze, determina l'immediata sospensione cautelare senza stipendio del dipendente, fatto salvo il diritto all'assegno alimentare nella misura stabilita dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti, senza obbligo di preventiva audizione dell'interessato. La sospensione e' disposta dal responsabile della struttura in cui il dipendente lavora o, ove ne venga a conoscenza per primo, dall'ufficio di cui all'articolo 55-bis, comma 4, con provvedimento motivato, in via immediata e comunque entro quarantotto ore dal momento in cui i suddetti soggetti ne sono venuti a conoscenza. La violazione di tale termine non determina la decadenza dall'azione disciplinare ne' l'inefficacia della sospensione cautelare, fatta salva l'eventuale responsabilita' del dipendente cui essa sia imputabile. . Con il medesimo provvedimento di sospensione cautelare si procede anche alla contestuale contestazione per iscritto dell'addebito e alla convocazione del dipendente dinanzi all'Ufficio di cui all'articolo 55-bis, comma 4. Il dipendente e' convocato, per il contraddittorio a sua difesa, con un preavviso di almeno quindici giorni e*

*può farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato. Fino alla data dell'audizione, il dipendente convocato può inviare una memoria scritta o, in caso di grave, oggettivo e assoluto impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per l'esercizio della sua difesa per un periodo non superiore a cinque giorni. Il differimento del termine a difesa del dipendente può essere disposto solo una volta nel corso del procedimento. L'Ufficio conclude il procedimento entro trenta giorni dalla ricezione, da parte del dipendente, della contestazione dell'addebito. La violazione dei suddetti termini, fatta salva l'eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile, non determina la decadenza dall'azione disciplinare né l'invalidità della sanzione irrogata, purché non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente e non sia superato il termine per la conclusione del procedimento di cui all'articolo 55 bis, comma 4.*

**VISTO** inoltre che:

- con delibera della Commissione Straordinaria adottata con poteri giuntali n. 1 del 26.01.2017 è stata modificata la struttura organizzativa dell'Ente, per effetto della quale le articolazioni di massima dimensione sono state rideterminate nelle quattro aree di seguito indicate e ovvero:  
Area Amministrativa  
Area Economica Finanziaria  
Area Lavori pubblici  
Area Urbanistica  
mentre è stata soppressa l'area vigilanza, costituita in settore di staff;
- con delibera della Commissione Straordinaria n. 38 del 13.04.2017 si è stabilita l'operatività del nuovo assetto organizzativo a far data dall'esecutività della medesima predetta deliberazione;

**RITENUTO** necessario, alla luce delle modifiche introdotte con delibera commissariale n. 1/2017, adeguare l'art. 9 del vigente regolamento disciplinare rubricato "**Composizione dell'ufficio per i procedimenti disciplinari**", anche al fine di garantire una maggiore semplificazione nel funzionamento dell'ufficio disciplina;

Si propone alla Commissione Straordinaria di modificare l'art. 9, comma 1, del vigente regolamento per i procedimenti disciplinari nel seguente modo:

"L'ufficio per i Procedimenti disciplinari è composto da:

**Dirigente da cui dipendente la struttura del personale in qualità di Presidente;**

**Dirigente Area Lavori Pubblici;**

**Comandante Polizia Municipale."**


L'Istruttore Amm.vo

Carolina Perillo



**Il Dirigente sostituto Area Amministrativa**

Dott.ssa M. Giuseppina D'Ambrosio



## La Commissione Straordinaria

VISTO l' art. 48 del D.Lgs.267/2000 ;

Vista la suesposta proposta di delibera a firma del dirigente dell' Area Amministrativa, recante la proposta di **Modifica dell' art. 7 del Regolamento della gestione dei Procedimenti disciplinari rubricato " PROCEDURA INFRAZIONI PIU' GRAVI "** integrato con atto del Commissario Straordinario n. 35 del 09.09.16 dal comma 6 e dell' art.9 recante la composizione dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari;

Ritenuto dover accogliere la proposta de qua;

VISTO il parere di regolarità tecnica reso dal dirigente sostituto dell' Area amministrativa;

PRECISARE che il presente atto viene adottato con i poteri Giuntali , rientrando tra gli atti previsti dall' art.48 del T.U.EE.LL;

### DELIBERA

Di **APPROVARE** la Modifica al **Regolamento per la gestione dei Procedimenti disciplinari limitatamente a : Art.7 ove il comma 6 è riscritto come segue:** *"la falsa attestazione della presenza in servizio, accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze, determina l'immediata sospensione cautelare senza stipendio del dipendente, fatto salvo il diritto all'assegno alimentare nella misura stabilita dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti, senza obbligo di preventiva audizione dell'interessato. La sospensione e' disposta dal responsabile della struttura in cui il dipendente lavora o, ove ne venga a conoscenza per primo, dall'ufficio di cui all'articolo 55-bis, comma 4, con provvedimento motivato, in via immediata e comunque entro quarantotto ore dal momento in cui i suddetti soggetti ne sono venuti a conoscenza. La violazione di tale termine non determina la decadenza dall'azione disciplinare ne' l'inefficacia della sospensione cautelare, fatta salva l'eventuale responsabilita' del dipendente cui essa sia imputabile. . Con il medesimo provvedimento di sospensione cautelare si procede anche alla contestuale contestazione per iscritto dell'addebito e alla convocazione del dipendente dinanzi all'Ufficio di cui all'articolo 55-bis, comma 4. Il dipendente e' convocato, per il contraddittorio a sua difesa, con un preavviso di almeno quindici giorni e puo' farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato. Fino alla data dell'audizione, il dipendente convocato puo' inviare una memoria scritta o, in caso di grave, oggettivo e assoluto impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per l'esercizio della sua difesa per un periodo non superiore a cinque giorni. Il differimento del termine a difesa del dipendente puo' essere disposto solo una volta nel corso del procedimento. L'Ufficio conclude il procedimento entro trenta giorni dalla ricezione, da parte del dipendente, della contestazione dell'addebito. La violazione dei suddetti termini, fatta salva l'eventuale responsabilita' del dipendente cui essa sia imputabile, non determina la decadenza dall'azione disciplinare ne' l'invalidita' della sanzione irrogata, purché non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente e non sia superato il termine per la conclusione del procedimento di cui all'articolo 55-bis, comma 4. 3-quater".*

**Art.9 limitatamente al comma 1 che viene riscritto come segue:**

L' ufficio dei procedimenti disciplinari è composto da:

**Dirigente da cui dipende la struttura del personale in qualità di Presidente**

**Dirigente Area Tecnica LL.PP.**

**Comandante Polizia Municipale**

Dare Atto che la presente nuova composizione è a valere per i procedimenti disciplinari che saranno attivati successivamente alla data di esecutività del presente deliberato.

**INCARICARE** il dirigente sostituto dell' Area amministrativa di ogni ulteriore adempimento, scaturente dall' adozione del presente atto.

E' abrogata ogni altra disposizione regolamentare in materia *in contrasto con il presente deliberato*

**DISPORRE** la trasmissione del presente deliberato, ufficio Segreteria per la pubblicazione del

provvedimento sul sito istituzionale , nonché in Amministrazione Trasparente – Disposizioni Generali-Regolamenti-, URP per la pubblicazione sulla home page del sito istituzionale, ai fini della generale conoscenza al personale dipendente, all' Ufficio Procedimenti disciplinari presso Segreteria Generale nonché all' ufficio personale e ai soggetti individuati, quali componenti dell' UPD.

Di conferire, alla presente deliberazione immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs n. 267/2000.

Il Segretario Generale

Dott.ssa M. Giuseppina D' Ambrosio



La Commissione Straordinaria

Dott. Antonio Reppucci

Dott.ssa M. Lodovica De Caro

Dott. Francesco Greco



# CITTA' DI MARANO DI NAPOLI

(Città Metropolitana di Napoli)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA ADOTTATA  
CON I POTERI : (X) GIUNTA COM.LE - ( ) DI CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: : **Modifiche al Regolamento per la gestione dei procedimenti disciplinari**

**PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49,1°c. e 147 bis T.U. N.267/2000 e ss.mm.it) e art. 3 Reg.to controlli interni.**

(X) si esprime parere **FAVOREVOLE**, e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa.

( ) si esprime parere **SFAVOREVOLE** per il seguente motivo:.....

## A T T E S T A

Che la stessa ( ) comporta- ( ) non comporta oneri economici a carico del Comune.

**Il Dirigente sostituto Area Amministrativa  
Dott.ssa M. Giuseppina D' Ambrosio**

li 19.06.17

**PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE ( art.49,1°c.e 147 bis T.U. n. 267/2000 e ss.mm.ii) e art.3 Reg. controlli interni .**

## AREA ECONOMICA FINANZIARIA

( ) si esprime parere **FAVOREVOLE** e ne attesta la regolarità e correttezza amm.va

( ) si esprime parere **SFAVOREVOLE** per il seguente motivo.....

(X) atto che non necessita di parere contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente.

li 19.06.17

**Il Dirigente Area.....**

## PARERE DI CONFORMITA'

Alle norme legislative, statutarie e regolamentari , ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett.a) del D.Lgs n.267/2000 e ss.mm.ii.,

(X) **FAVOREVOLE**.....

( ) **SFAVOREVOLE**.....

19.06.17

**IL SEGRETARIO GENERALE**

SI ATTESTA

Che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio "ON LINE" in data 21/06/2017 .....



Il Dirigente Area Amministrativa  
-dr. Luigi De Biase -

*Luigi De Biase*

Divenuta esecutiva per scadenza dei termini il .....

Il Dirigente Area Amministrativa  
-dr. Luigi De Biase -

Per copia conforme all'originale.....

Il Presente atto viene assegnato all'ufficio .....